

L.R. n. 32 del 25 novembre 1996 – Art. 9

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(...)

Art. 9

ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

1. L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente ⁽¹⁴⁾.

2. ⁽¹⁵⁾.

3. [Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici] ⁽¹⁶⁾.

4. [In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro] ⁽¹⁷⁾.

5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui l'ISEE familiare appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione ⁽¹⁸⁾.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

(12) Vedi, anche, l'art. 37-ter, comma 4, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

(13) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35. Il testo precedente era così formulato: «Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento.».

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 settembre 2023, n. 43, a decorrere dal 30 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2023. Il testo precedente era così formulato: «1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente.» In precedenza, il presente comma, era già stato modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14, dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e dall'art. 2, comma 2, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(15) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 2, comma 2, L.R. 2 agosto 2023, n. 35. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati». In precedenza, il comma 2 era già stato modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57.

(16) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(17) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 settembre 2023, n. 43, a decorrere dal 30 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2023.

(...)